

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

VARIANTE PARZIALE N. 37 AL P.R.G.C. VIGENTE

ai sensi del comma 5, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.)

PROGETTO PRELIMINARE

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. del / /

Agg. cartografico: 12/2021

Elaborato:

Verifica di Assoggettabilità a VAS



Tav:

U

Agg.

00

Scala di riferimento:

Data: Marzo 2025

Archivio: M222_PRE_VAS_R_00

Il Sindaco:

Agostino BOTTANO

Il Segretario Comunale:

dott. Mattia ROBASTO

Il R.U.P.:

Agostino BOTTANO

Il Professionista

arch. Marco PAIRONE

1. PREMESSA.....	3
2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE	12
3. STATO DEI LUOGHI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE IN OGGETTO.....	15
3.1 INTERVENTO 1 - AREA AGRICOLA – BACINO PRAE	15
3.2 INTERVENTO 2 - ZONA RS19.....	27
3.3 INTERVENTO 3 - ZONA R19	27
3.4 INTERVENTO 4 - ZONA A2.....	28
3.5 INTERVENTO 5 - ZONA PN14.....	28
3.6 INTERVENTO 6 - ZONA RS14.....	28
3.7 INTERVENTO 7 - ZONA RC4.....	29
3.8 INTERVENTO 8 - ZONA RC26.....	29
3.9 INTERVENTO 9 - ZONA RS2.....	29
4. PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.....	30
4.1 INTERVENTO 1 - AREA AGRICOLA – BACINO PRAE	30
4.2 INTERVENTO 2 - ZONA RS19.....	31
4.3 INTERVENTO 3 - ZONA R19	31
4.4 INTERVENTO 4 - ZONA A2.....	31
4.5 INTERVENTO 5 - ZONA PN1A	32
4.6 INTERVENTO 6 - ZONA RS14.....	32

4.7 INTERVENTO 7 - ZONA RC4.....	32
4.8 INTERVENTO 8 - ZONA RC26.....	32
4.9 INTERVENTO 9 - ZONA RS2.....	32
5. COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA.....	33
6. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA.....	36
7. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON I PIANI SOVRAORDINATI	37
9. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DEI PIANI PROGRAMMATICI	47
10. EFFETTI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI ED ANTROPICI	47
11. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ASSOGGETABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI	49
12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	52

1. PREMESSA

Il presente documento tecnico di assoggettabilità alla VAS, inerente alla Variante parziale n. 37 al P.R.G.C. del Comune di Villafranca Piemonte, si pone l'obiettivo di analizzare dal punto di vista ambientale le modifiche urbanistiche proposte sinteticamente elencabili in:

- modeste modifiche alle aree ricadenti all'interno della Bacino PRAE poste nella zona nord del territorio comunale, volte a garantire la piena operatività del Piano in funzione delle mutevoli esigenze;
- di consentire, all'interno del Centro Storico, la realizzazione di recinzioni e modificare alcune previsioni sugli interventi ammissibili su alcuni fabbricati e sulla previsione in merito al reperimento di posti auto
- il riconoscimento di un'attività artigianale/produttiva esistente in frazione Cantogno
- modesti incrementi della capacità edificatoria residenziale, concedendo interventi di ristrutturazione con applicazione dell'indice di zona e recuperandone la capacità "congelata" ai sensi dell'art. 4, punto 1-14 delle NTA vigenti
- modesti incrementi dell'indice di copertura di alcune aree produttive, nei limiti dell'8%
- di individuare una suddivisione in lotti di alcuni interventi già ammessi dal Piano

Il presente documento tecnico di assoggettabilità alla VAS è parte integrante della Variante parziale n.37 al P.R.G.G. composta da:

Documenti:

- Relazione illustrativa;
- Norme Tecniche di Attuazione vigenti con individuazione delle modificazioni introdotte;
- Tabelle allegate alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti con individuazione delle modificazioni introdotte;
- Schede Normative allegate alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti con individuazione delle modificazioni introdotte;
- Documento di verifica del rispetto dell'art.31 del PTR inerente la valutazione sul consumo di suolo.

Elaborati grafici:

- Tavola P2.5 "P.R.G.C. vigente, Planimetria generale di Piano – Settore sud-est con individuazione degli interventi di variante", scala 1:5.000

- Tavola P3.3 “P.R.G.C. vigente, Progetto di Piano del concentrico – Settore sud con individuazione degli interventi di variante”, scala 1:2.000
- Tavola P4.1 “P.R.G.C. vigente, Progetto di Piano del concentrico – Centro Storico con individuazione degli interventi di variante”, scala 1:1.000
- Tavola P2.5 “P.R.G.C. in progetto di variante, Planimetria generale di Piano – Settore sud-est”, scala 1:5.000
- Tavola P3.3 “P.R.G.C. in progetto di variante, Progetto di Piano del concentrico – Settore sud”, scala 1:2.000
- Tavola P4.1 “P.R.G.C. in progetto di variante, Progetto di Piano del concentrico – Centro Storico”, scala 1:1.000

In seguito si riporta una breve descrizione del quadro legislativo attualmente vigente in materia ambientale, a partire dal livello europeo a quello nazionale e regionale, sul quale verranno basate le valutazioni tecnico-ambientali in oggetto.

1.1 Norme di livello europeo

DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 27 giugno 2001, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con l’emanazione della direttiva **2001/42/CE, del 27 giugno 2001**, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente “*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*”, detta Direttiva VAS.

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004.

Ai fini della direttiva, s’intende:

- per *valutazione ambientale* l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
- per *rapporto ambientale* la parte della documentazione del piano o del programma in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito

territoriale del piano o del programma. L'allegato I "Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1" alla Direttiva riporta le indicazioni da includere nel Rapporto Ambientale. L'allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" fornisce invece i parametri per la verifica delle probabili ricadute sull'ambiente dei piani e programmi che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.

1.2 Norme di livello nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96) denominato anche TESTO UNICO AMBIENTALE

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)".

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 24)

Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 descrivendo i principi generali per la procedura di VAS (Titolo Primo), nonché le modalità di svolgimento articolate nelle differenti fasi (Titolo Secondo). L'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda specifica i criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS, recependo integralmente i contenuti dell'Allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" della Direttiva

2001/42/CE. L'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13" esplicita invece i temi da trattare nel Rapporto ambientale, recependo l'Allegato I alla Direttiva.

Il decreto definisce:

- *verifica di assoggettabilità*: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

Apporta correzioni e integrazioni alle parti Prima ("Disposizioni comuni e principi generali"), Seconda ("Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC") e Quinta ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo ulteriori specificazioni in merito alla procedura di VAS.

IL TESTO UNICO AMBIENTALE così aggiornato con i decreti 4/2008 e 128/2010 definisce, all'art.5 comma 1 la VAS:

"valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;"

e all'art 12 la Verifica di assoggettabilità alla VAS:

"Verifica di assoggettabilità"

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, ((commi 3 e 3-bis)), l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, ((su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo)), un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. ((6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati)).

1.3 Norme di livello regionale

LEGGE REGIONALE n. 40 del 14 dicembre 1998

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

(B.U. 17 Dicembre 1998, n. 50)

La legge 40, all'art. 20 dice:

“Compatibilità ambientale di piani e programmi

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. 2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque

superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2003, n. 1/PET

Indicando i termini operativi per l'applicazione dell'art. 20 e del correlato Allegato F della L.R. 40/1998, essa definisce in dettaglio i contenuti della relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici comunali.

In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale, viene emanata la

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Definisce i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica in due allegati:

- "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica";
- "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica".

L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"

Modifica le procedure di formazione e approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti. L'approvazione degli strumenti urbanistici comunali avviene secondo la procedura di copianificazione tra Regione, Provincia e Comune, coordinando aspetti urbanistici e ambientali.

L.R. 17/2013 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013", Capo II, artt. 2-8

Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R. 56/1977 a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale e per migliorare la fase attuativa della L.R. 3/2013.

La Regione Piemonte, con gli ultimi aggiornamenti della L.R. 56/1977 ha di fatto riaccolto la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo, come di seguito meglio descritto.

All'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. si riporta:

"1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.

2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione.

4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi:

- a) redazione del documento preliminare;
- b) eventuale verifica di assoggettabilità
- c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale
- d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;
- e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento
- f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione
- g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.”

e ancora

“ 7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.”

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis della L.R.56/1977, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/07/2013 è stato istituito l'Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14.12.1994 n. 40 e s.m.i. e del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. presso il settore Cave-Usi Civici-Demanio-Protezione Civile-Lavori Pubblici del Comune di Bagnolo Piemonte individuando nel responsabile dell'area Lavori Pubblici e Cave, o suo delegato responsabile dei procedimenti di

valutazione, al quale verrà sottoposto il presente documento volto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

L'Amministrazione comunale, pertanto prima di procedere all'adozione della variante, trasmette la presente Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. all'Organo Tecnico Comunale al fine di acquisirne il relativo parere, il quale provvederà all'avvio del procedimento di valutazione nonché alla pubblicazione della relativa documentazione sul portale comunale.

In ultimo, la recente

D.G.R. n. 25-29771 del 29.02.2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"

Specifica disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. Contiene indicazioni in merito all'ambito di applicazione della VAS, ai soggetti coinvolti, alla documentazione necessaria, alle funzioni dell'Organo tecnico, all'avvalimento da parte delle Amministrazioni comunali, al coordinamento tra procedure ambientali, dettagliando mediante schemi i passaggi procedurali relativi agli iter di approvazione e valutazione delle differenti tipologie di piano.

Nello specifico, in riferimento alla presente variante s, la DGR fornisce, all'Allegato 1, parte seconda "Iter dei procedimenti integrati" alla lettera k. "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti al P.R.G. art. 17 bis", specifiche indicazioni in merito alla correlazione tra le fasi urbanistiche e valutative delle varianti quali quella in esame.

La presente Relazione è intesa dunque quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'autorità competente per la Vas della variante in oggetto è individuata nell'amministrazione responsabile dei procedimenti urbanistici di cui all'art. 17bis, comma 10 della L.R. 56/77, e come precedentemente descritto nei paragrafi precedenti, è individuata nell'Organo Tecnico Comunale nella figura del responsabile dell'area Lavori Pubblici e Cave, o suo delegato.

Si riporta lo schema tipo per l'integrazione delle fasi di Vas prevede:

(si riporta l'estratto della DGR alla lettera k)

Il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati di variante urbanistica e del documento tecnico per la fase di verifica VAS			
Il responsabile del procedimento individuato, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati ¹¹			
<p align="center">La conferenza si esprime entro 30 gg dalla prima seduta.</p> Ad essa partecipano il comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione e gli altri enti o soggetti, compresi i soggetti con competenza ambientale , che devono fornire il parere di competenza, anche in merito alla verifica di VAS			
Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, l'autorità competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE		
La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell'ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni	Il soggetto proponente predispose il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica gli elaborati anche sulla base delle eventuali modifiche richieste dalla conferenza		
Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute e il provvedimento di verifica ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante	Il responsabile del procedimento		
La conferenza si esprime in via ordinaria entro i successivi 30 gg dal termine delle osservazioni e approva il progetto e la relativa variante (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)	<table border="1"> <tr> <td>pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> <td>comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> </tr> </table>	pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)		
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione	<p>Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere motivato) e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, compresi quelli dei soggetti con competenza ambientale</p> <p>L'autorità competente per la VAS emette il parere motivato entro i termini concordati in conferenza</p> <p>Il soggetto/autorità proponente e l'autorità competente per la VAS procedono alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispongono gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</p>		
<p align="center">NOTA BENE: Sdoppiamento della seconda seduta della conferenza, fase non disciplinata dalla legge, necessaria per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente prima dell'approvazione</p>	<p align="center">Il responsabile del procedimento convoca la seduta conclusiva della conferenza che si esprime in via definitiva e approva il progetto e la relativa variante, comprensiva della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, dando atto di aver recepito gli esiti della conferenza e il parere motivato (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)</p>		
	La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione		

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 19 LUGLIO 2023 (VIGENTE DAL 4 AGOSTO 2023)

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). 3° Suppl. al B.U. n. 29 del 20 luglio 2023.

2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE

La strumentazione urbanistica vigente è il PRGC approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n5-5293 del 18.02.2002.

Successivamente, al P.R.G.C. sono state apportate le seguenti modifiche strutturali:

- Variante n. 1 approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.18-11682 del 09/02/2004;
- Variante n. 2 approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 17-5256 del 12/02/2007;
- Variante n. 3 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.02.2013 e pubblicata sul B.U.R. n. 15 del 11.04.2013.
- Variante n. 4 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.07.2020

Nonché numerose varianti parziali:

- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 31/2002 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 45/2002;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 52/2002 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 8/2003;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 53/2002 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 9/2003;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 12/2003 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 25/2003;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 11/2003 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 26/2003; deliberazione di C.C. n. 22 del 25.03.2004 “U.T. edilizia privata e urbanistica “Approvazione prima variante al P.R.G.C. inerente il centro storico da parte della Regione Piemonte – presa d’atto delle osservazioni pubblicate sul BURP n. 7 del 19.02.2004.
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 5/2004 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 33/2004;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 69/2004 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 70/2004;

- deliberazione di C.C. n. 34 del 28.06.2005 Approvazione variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 8 riguardante la correzione di errori materiali ed incongruenze.
- Variante parziale n. 7 adottata con deliberazione di C.C. n. 11/2005 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 42/2005;
- Variante parziale n. 8 adottata con deliberazione di C.C. n. 12/2005 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 43/2005;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 23/2004 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 56/2005
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 5/2006 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 40/2006
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 13/2006 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 41/2006
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 35/2005 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 51/2006 deliberazione di C.C. n. 16 del 23.03.2007
- Variante al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 e 8 della L.R. 56/77 e s.m.i – Inerente l'inserimento delle varianti parziali approvate.
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 17/2007 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 43/2007
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 51/2007 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 62/2007
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 63/2007 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 21/2008
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 22/2008 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 45/2008;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 33/2008 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 46/2008;
- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 59/2008 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 16/2009; deliberazione di C.C. n. 18 del 16.04.2009
- Variante strutturale n. 3 al PRGC Approvazione documento programmatico delibera di C.C. n.82 del 26.11.2009 III Variante Strutturale al P.R.G.C. Determinazione di assoggettare il progetto di variante alla procedura di VAS.
- deliberazione di C.C. n.11 del 09.02.2010 Adeguamento al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 29 comma 3 allegato A alla DCR 59-10831 del 24.03.2006 Adozione Variante parziale al P.R.G.C.

- Variante parziale adottata con deliberazione di C.C. n. 80/2009 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 27/2010 Approvazione del Piano del Colore con delibera di C.C. n. 28 del 23.03.2010; deliberazione di C.C. n. 29 del 23.03.2010
- Variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i inerente la modifica del Piano del Centro Storico per consentire l'applicazione del Piano del colore del Centro Storico
- Variante parziale n. 23 adottata con deliberazione di C.C. n. 66/2010 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 88/2010;
- Variante parziale n. 24 adottata con deliberazione di C.C. n. 08/2011 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 32/2011;
- Variante parziale n. 25 adottata con deliberazione di C.C. n. 28/2011 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 45/2011;
- Variante parziale n. 26 adottata con deliberazione di C.C. n. 46/2011 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 58/2011;
- Variante parziale n. 27 adottata con deliberazione di C.C. n. 21/2012 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 60/2012;
- Variante parziale n. 28 adottata con deliberazione di C.C. n. 43/2012 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 74/2012;
- Variante parziale n. 29 adottata con deliberazione di C.C. n. 31 del 12.06.2013 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 48 del 15.011.2013;
- Variante parziale n. 30, adottata con deliberazione di C.C. n. 16 del 06.03.2014 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 48 del 15.011.2013;
- Variante parziale n. 31, adottata con deliberazione di C.C. n. 16 del 06.03.2014 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 48 del 15.011.2013;
- Variante parziale n. 32, adottata con deliberazione di C.C. n. 2 in data 09.03.2016 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 19 del 31.05.2016
- Variante parziale n. 33, adottata con deliberazione di C.C. n. 21 in data 26.04.2017 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 27 del 27.07.2017
- Variante parziale n. 34, adottata con deliberazione di C.C. n. 22 in data 28.07.2021 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 36 del 18.12.2021
- Variante parziale n. 35, adottata con deliberazione di C.C. n. 40 in data 27.10.2022 ed approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 41 del 27.10.2022
- Variante parziale n. 36, approvata definitivamente con deliberazione di C.C. n. 23 del 25.05.2024.

Il comune di Villafranca Piemonte ha inoltre approvato, attraverso la variante strutturale n.4 sopra elencata il “Piano per l’Assetto Idrogeologico P.A.I.”.

3. STATO DEI LUOGHI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE IN OGGETTO

La variante in oggetto, di cui al presente documento tecnico di assoggettabilità, si compone di n.9 interventi sul territorio comunale, n.8 di questi hanno carattere puntuale relativamente a zone specifiche del territorio urbanizzato del Comune mentre n.1 di questi ha caratteristiche più estese, riguardando differenti e singole porzioni poste nella parte nord del territorio comunale ricompresa nel Bacino del PRAE.

Si prevede pertanto una trattazione distinta per i n.9 interventi.

3.1 INTERVENTO 1 - AREA AGRICOLA – BACINO PRAE

Con D.G.R. n. 81-6285 del 16 dicembre 2022, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE). La DGR è stata successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 22 dicembre 2022.

Con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) relativamente al Comparto I (aggregati per le costruzioni e le Infrastrutture) e III (materiali industriali).

Il territorio comunale di Villafranca Piemonte, delimitato a nord dal torrente Pellice ed a sud dal fiume Po, è da sempre un territorio vocato ad ospitare le attività estrattive di cava. E la sua vocazione è stata nuovamente riconfermata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) di recente adozione da parte della giunta regionale.


Le schede dei bacini allegate al PRAE, infatti, riconoscono il Bacino “Pinerolese”, una porzione di area con una superficie di circa 71 km² e che ricomprende porzioni dei territori comunali di Garzigliana, Vigone, Villafranca Piemonte, Cavour e Macello.

All’interno di tale bacino insistono due cave attive e sono inoltre presenti otto cave storiche del primo comparto, disposte lungo tutta l’area.

Nelle schede si evidenzia che la qualità del materiale oggetto di coltivazione è medio buona (depositi ghiaiosi con saltuaria presenza di frazioni granulometriche fini, intercalazioni argillosolimose e livelli cementati), e che la risorsa è consistente, così come consistente è la riserva.


Il PRAE, prima di arrivare all'adozione definitiva da parte della Giunta regionale avvenuta con D.G.R. n. 20-525 del 16/12/2024, ed in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale, ha seguito un lungo iter di conferenze di copianificazione e valutazione, volto a perseguire un percorso di confronto e condivisione transcalare e costruttivo, finalizzato ad interpretare la struttura del territorio e disegnarne precise strategie a partire dai valori, dalle criticità, dalle vocazioni e dalle qualità proprie del singolo territorio, secondo una prassi innovativa introdotta a partire dalle prime sperimentazioni "urbanistiche" introdotte dalla L.R. 1 del 26 gennaio 2007, consolidate poi nella L.R. 3 del 25 marzo 2013, divenendo oggi modello di pianificazione.

Il PRAE, tra i molteplici contenuti, individua anche numerosi Bacini estrattivi, suddivisi tra primo, secondo e terzo comparto. Tra essi viene riconosciuto il Bacino "Pinerolese", una porzione di area con una superficie di circa 71 km² e che ricomprende porzioni dei territori comunali di Garzigliana, Vigone, Villafranca Piemonte, Cavour e Macello. All'interno di tale bacino estrattivo insistono due cave attive e sono inoltre presenti otto cave storiche del primo comparto, disposte lungo tutta l'area. Nelle schede si evidenzia che la qualità del materiale oggetto di coltivazione è medio-buona (depositi ghiaiosi con saltuaria presenza di frazioni granulometriche fini, intercalazioni argilloso-limose e livelli cementati), e che la risorsa è consistente, così come consistente è la riserva. Occorre porre attenzione alla presenza, all'interno delle zone perimetrate dal Bacino, di aree individuate quali zone a protezione speciale (ZPS), di aree ricomprese all'interno della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (beni individuati ai sensi della D.G.R. 37-227 del 04/08/2014) e di fasce di rispetto del PSFF (PAI). Si riporta a seguire stralcio della perimetrazione del Bacino estrattivo "Pinerolese" con cerchiato in colore rosso il centro abitato di Villafranca Piemonte.



Estratto da "Schede bacini" del PRAE, stralcio primo e terzo comparto con indicato il centro abitato di Villafranca Piemonte

Sovrapponendo poi il perimetro del Bacino al territorio comunale di Villafranca Piemonte, si può chiaramente evincere come tutta la porzione nord del territorio comunale è ricompresa, per tutto il tratto del torrente Pellice, nella perimetrazione del Bacino, per una superficie complessivamente pari a circa 17,23 km², su una superficie territoriale comunale complessiva pari a 50,968 km². Risulta pertanto la perimetrazione del Bacino del PRAE interessa circa il 33,81% dell'intero territorio comunale di Villafranca Piemonte. Il tutto come si evince dallo stralcio planimetrico che si riporta a seguire.



Proprio per la sua naturale vocazione quale territorio interessato da lunghissimo tempo da attività estrattiva di cava, e come per altro chiaramente evidenziato anche dalla perimetrazione del Bacino del PRAE, il Piano Regolatore Generale Comunale vigente del comune di Villafranca Piemonte comprende al suo interno, sia nel corpo normativo sia in quello grafico, specifiche norme che indirizzano e consentono l'attività di cava sul territorio comunale, individuandone al contempo alcune limitazioni.

In base alle N.T.A. correlate a tale strumento urbanistico non sono previste aree specificamente destinate all'attività estrattiva, non prevedendo una destinazione ad hoc, tabelle di zona o prescrizioni particolari, esse infatti sono individuate in base alle campiture riportate nelle tavole grafiche nel vigente P.R.G.C.

Le aree di estrazione infatti sono definite solo cartograficamente all'interno del P.R.G.C., tuttavia esse si devono trovare all'interno di aree omogenee in cui sia espressamente ammessa la loro collocazione ai sensi dell'Art.9 comma 5.7 delle N.T.A. ovvero le aree agricole con esclusione appunto delle aree di tipo A, A1, A4 e A5.

Analizzando tuttavia i contenuti dell'art.9 delle N.T.A e rapportandolo ai contenuti del precedente art.8 si possono evidenziare i seguenti aspetti::

- al punto 5-3 viene confermata, per le zona A2, la possibilità di svolgere l'attività di cava, richiamando le condizioni di cui all'art. 8, ovvero la distanza minima di 100 metri da qualunque edificio
- al punto 5-4 vengono nuovamente equiparate le zone A3 alle zone A2, e viene precisato che nelle prime trovano collocazione gli impianti esistenti per la coltivazione di cave di inerte con esclusione di nuovi impianti fissi.
- al punto 5-5 riguardante le zone A4 viene precisato che in tale area trovano collocazione gli impianti esistenti per la coltivazione di cave di inerte
- Al punto 5-7 (area nuove cave) la norma:
 - Consente l'apertura di nuove cave in zona A3
 - Esclude esplicitamente nuove cave in zona A4
 - Prevede la coltivazione di nuove cave nelle fasce A, B e C del PSFF (che è poi confluito nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), in corrispondenza all'approvazione di quest'ultimo).

Anche analizzando i contenuti dell'art. 10 delle N.T.A vigenti, e rapportandolo ai contenuti dei precedenti articoli 8 e 9 le NTA prevedono esplicitamente che nelle zone A2 e A3 vi sono aree nelle

quali non è esclusa, e quindi è permessa, la possibilità di insediare nuove attività per la coltivazione delle cave.

L'art. 11 delle NTA ribadisce ulteriormente la possibilità di apertura di nuove cave in zona A2

Tali aspetti si trovano tuttavia in contrasto con la cartografia riportata nel Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) che individua all'interno del Bacino "Pinerolese" una vasta area di circa 17,23 km², ovvero sostanzialmente tutta la porzione nord del territorio comunale.


In ultima analisi si pone l'attenzione a quanto riportato all'Art.9 comma 5.7 delle N.T.A. ovvero alle condizioni di esclusione delle aree potenzialmente destinate a cave, riguardanti tra le altre il vincolo de *"fasce di rispetto di qualunque fabbricato pari a ml. 100."*

La definizione di *"qualunque fabbricato"* appare eccessivamente generica e non esaustiva non specificando se tale vincolo è da intendersi da fabbricati di civile abitazione, fabbricati non residenziali, locali tecnici ecc....

Tutto ciò premesso a riguardo dei contenuti e delle limitazioni individuate dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente del comune di Villafranca Piemonte in merito alle attività di cava, risulta sicuramente utile comprendere, in applicazione di dette norme, quali e quante siano attualmente le aree realmente vocate ad un utilizzo estrattivo, sia dal punto di vista localizzativo, sia da un punto di vista puramente numerico in termini di superficie.


Per poterle determinare si è proceduto per step di esclusione ovvero:

- sono state perimetrare tutte le zone A, A1, A4 e A5. Si riporta a seguire l'individuazione in colore arancione delle aree sull'intero territorio comunale



Il territorio comunale di Villafranca Piemonte con evidenziate in colore arancio le aree sulle quali il P.R.G.C. vigente esclude le attività estrattive


- Sono state poi perimetrate tutte le aree ricomprese entro la distanza di 100 metri da qualsiasi fabbricato presente sul territorio comunale, richiamando così la norma più volte presente nelle NTA che prevede una distanza minima della cava pari a 100 metri da fabbricati. Si riporta a seguire l'individuazione in colore arancione delle aree sull'intero territorio comunale



Il territorio comunale di Villafranca Piemonte con evidenziate in colore arancio le aree (buffer) di 100 metri dai fabbricati e sulle quali il P.R.G.C. vigente esclude le attività estrattive


- Successivamente sono state perimetrate, ai sensi dell'art. 8, punto 5-7 delle NTA, tutte le aree ricomprese in qualunque fascia.

Si riporta a seguire l'individuazione in colore arancione delle aree sull'intero territorio comunale



Il territorio comunale di Villafranca Piemonte con evidenziate in colore arancio le fasce, di qualunque tipo, sulle quali il P.R.G.C. vigente esclude le attività estrattive

Pertanto, sovrapponendo le perimetrazioni di colore arancione contenute nelle tre immagini sopra riportate si possono individuare graficamente, sull'intero territorio comunale, quali sono le aree nelle quali, secondo le NTA vigenti, sono escluse le attività estrattive. Il tutto secondo l'immagine che segue:




Il territorio comunale di Villafranca Piemonte con evidenziate in colore arancio tutte le aree sulle quali il P.R.G.C. vigente esclude le attività estrattive

Le aree così perimetrate, desumendo i dati dal GIS, sommano a complessivi 34,780 km²

A fronte di una superficie complessiva del territorio comunale di Villafranca Piemonte pari a 50,968 km², risulta pertanto che le aree sulle quali, ai sensi delle N.T.A. vigenti, è esclusa l'attività estrattiva rappresentano il 68,24% del territorio comunale, pertanto ad oggi nel comune di Villafranca Piemonte, è disponibile una superficie per attività estrattive pari a complessivi 16,188 km² (50,968 km² x 31,76%).

Per comprendere però realmente le superfici disponibili per le attività estrattive, occorre rapportarsi anche con le previsioni del PRAE in precedenza richiamate, e nello specifico occorre verificare quale e quanta parte del Bacino individuato dal PRAE ricade in aree sulle quali attualmente il P.R.G.C. vigente del comune di Villafranca Piemonte consente attività estrattive. Solo così si può avere piena contezza delle superfici realmente utilizzabili a fini estrattivi.


Si è pertanto proceduto alla sovrapposizione su GIS delle aree sulle quali il P.R.G.C. vigente non prevede lo svolgimento di attività estrattive (in colore arancione) e della perimetrazione del Bacino del PRAE rappresentata con linea in colore viola, il tutto come da immagine che segue:




Il territorio comunale di Villafranca Piemonte con evidenziate in colore arancio tutte le aree sulle quali il P.R.G.C. vigente esclude le attività estrattive ed in colore fucsia il perimetro del Bacino del PRAE di recente adozione

Si evince chiaramente come per una percentuale delle aree ricomprese nel Bacino del PRAE (e perimetrata in colore fucsia), il P.R.G.C. vigente non consenta l'attività estrattiva (aree in colore arancione).


Si riportano a seguire alcuni stralci planimetrici di maggior dettaglio, evidenziando le singole aree di P.R.G.C. sulle quali è esclusa l'attività estrattiva in rapporto all'area del Bacino del PRAE.



In colore fucsia la perimetrazione del Bacino del PRAE, in colore azzurro le porzioni di aree agricole A4 ed in colore verde le porzioni di aree agricole A1 di P.R.G.C. ricadenti all'interno del Bacino e sulle quali è esclusa l'attività estrattiva, aventi una superficie complessivamente pari a 7,248 km² (pari rispettivamente a 2,890 km² per le A4 e 4,358 km² per le A1).



In colore fucsia la perimetrazione del Bacino del PRAE, in colore arancio le porzioni di aree ricomprese all'interno della fascia di 100 metri dai fabbricati ricadenti all'interno del Bacino e sulle quali è esclusa l'attività estrattiva, con superficie complessivamente pari a 3,212 km².



In colore fucsia la perimetrazione del Bacino del PRAE, in colore arancione le porzioni di aree ricomprese all'interno delle fasce individuate dal P.R.G.C. vigente ricadenti all'interno del Bacino e sulle quali è esclusa l'attività estrattiva, con superficie complessivamente pari a 5,919 km².

Risulta pertanto che le superfici che il P.R.G.C. vigente esclude dall'attività estrattiva che ricadono all'interno del Bacino sono la somma (non algebrica perché vi sono numerose sovrapposizioni tra le differenti aree) delle tre aree come sopra rappresentate (zone A1 e A4, fascia di 100 metri dai fabbricati e fasce di rispetto del P.R.G.C. vigente) e sommano a complessivi 10,639 km², come da planimetria che segue:



In colore fucsia la perimetrazione del Bacino del PRAE, in colore arancio le aree ricomprese all'interno del Bacino e sulle quali il P.R.G.C. vigente esclude l'attività estrattiva, aventi una superficie complessivamente pari a 10,639 km².

Conseguentemente, a fronte di una superficie del Bacino del PRAE all'interno del comune di Villafranca Piemonte pari a 17,230 km², sul territorio comunale risulterebbero nella realtà superficie idonee per attività estrattive pari a 6,591 km² (17,230 km² - 10,639 km²), il tutto come riassunto nella tabella che segue:

DEFINIZIONE	SUPERFICI	
Superficie territoriale comunale	50,968	km ²
Superficie territoriale complessiva dove il P.R.G.C. vigente esclude le attività estrattive	34,780	km ²
Superficie territoriale di P.R.G.C. teoricamente disponibile per attività estrattive	16,188	km²
DEFINIZIONE	SUPERFICI	
Superficie territoriale Bacino del PRAE	17,230	km ²
Superficie territoriale ricompresa nel Bacino del PRAE ma dove il P.R.G.C. vigente esclude le attività estrattive	10,639	km ²

Superficie territoriale di P.R.G.C. ricompresa nel Bacino del PRAE effettivamente disponibile per attività estrattive	6,591	km²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------

Tutto ciò evidenzia chiaramente come, a fronte di una superficie disponibile per attività estrattive prevista dal P.R.G.C. vigente pari a 16,188 km², nella realtà, a seguito dell'approvazione del PRAE le aree si ridurrebbero a 6,591 km², pari ad una riduzione percentuale di poco superiore del 40%.

La variante in oggetto è pertanto finalizzata a compensare parzialmente la significativa perdita, sul proprio territorio, di aree idonee alle attività estrattive, non ponendosi come obiettivo quello di incrementare tali superfici della percentuale che si è venuta a ridurre a seguito dell'adozione del PRAE, ma molto più semplicemente a riconoscere come idonee allo svolgimento di attività estrattiva alcune limitate porzioni di aree ricomprese nel perimetro del Bacino che oggi il P.R.G.C. vigente non riconosce come tali, non sicuramente per questioni di inadeguatezza o ambientali, ma molto più probabilmente per motivazioni anche legate alle ampie superfici (16,188 km²) che ad oggi la norma di Piano vigente rende disponibili.

Per un'analisi più approfondita relativa ai riferimenti normativi contenuti all'interno delle NTA vigenti si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

3.2 INTERVENTO 2 - ZONA RS19

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata alla pozione di territorio urbanisticamente ricompresa in quelle di interesse storico RS19 e più in particolare tra i fabbricati dell'unità I, numeri 1 e 5.

Ad oggi infatti in tale area ed in particolare tra tali fabbricati, non è prevista la possibilità di realizzare una recinzione nel cortile interno tra le due proprietà, l'obiettivo della variante è quella di consentirne la realizzazione.

3.3 INTERVENTO 3 - ZONA R19

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata alla pozione di territorio urbanisticamente ricompresa in quelle di urbane consolidate R19 e più in particolare quelle previste nell'intervento n.1 della tabella 2.1 delle aree R.

Ad oggi tale intervento di edificazione è previsto in un'unica soluzione, l'obiettivo della variante è quella di scindere l'intervento n. 1 in due distinti interventi, senza incremento della volumetria edificabile che viene ripartita proporzionalmente in funzione della superficie territoriale dei due nuovi distinti interventi.

3.4 INTERVENTO 4 - ZONA A2

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata, volto a porre rimedio ad un refuso verificatosi in sede di predisposizione del Piano, relativa ad un insediamento artigianale esistente nella Frazione Cantogno.

L'obiettivo della variante è quello di allineare il Piano alla reale destinazione d'uso del luogo riconoscendo quale area PE gli immobili e delle relative aree individuate a catasto al fg. 78 n. 152, per una superficie complessiva pari a 2.066 mq.

3.5 INTERVENTO 5 - ZONA PN14

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata alla pozione di territorio urbanisticamente ricompresa in quelle di destinazione produttive e terziarie di nuovo impianto PN 1A.

L'obiettivo della variante è quello di incrementare il rapporto di copertura portandolo dall'attuale valore di 0,5 mq/mq a 0,6 mq/mq al fine di incentivare maggiormente l'attuazione delle previsioni di Piano.

3.6 INTERVENTO 6 - ZONA RS14

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata alla pozione di territorio urbanisticamente ricompresa in quelle di interesse storico RS14 e più in particolare dei fabbricati nelle schede Centro Storico con i codici 14:10:2 e 14:10:A.

Ad oggi le schede e le relative NTA prevedono la possibilità di demolirli e ricostruirli attraverso un intervento di REDR (Ristrutturazione edilizia con Demolizione e Ricostruzione fedele) con possibilità di modifica dell'altezza massima di gronda e di colmo nella misura strettamente necessaria per rendere abitabile il fabbricato, imponendo al contempo il reperimento, al piano terreno, di un posto auto con accesso diretto dal cortile. La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei dettami tipologici delle NTA.

La dimensione attuale della manica dei fabbricati, però, limita fortemente la possibilità di utilizzo degli immobili per future destinazioni, tenuto conto dell'ingombro significativo di strutture, isolamenti ed impianti.

L'obiettivo della variante è quello di consentire la realizzazione di un fabbricato avente una larghezza di manica maggiore rispetto a quella esistente, senza incrementi di cubatura, e contestualmente sostituire l'obbligo di ricavare un posto auto al piano terreno con l'obbligo di recuperare posti auto all'interno del cortile

3.7 INTERVENTO 7 - ZONA RC4

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata alla porzione di territorio urbanisticamente ricompresa in quelle di urbane consolidate RC4 e più in particolare la porzione ricompresa nell'intervento n.2 di tale zona.

L'obiettivo della variante è quello di aggiornare il perimetro di tale zona estendendo l'intervento n.2 anche alle aree adiacenti ed uniformare conseguentemente l'indice dell'area a quello generico delle zone RC.

3.8 INTERVENTO 8 - ZONA RC26

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata alla porzione di territorio urbanisticamente ricompresa in quelle di urbane consolidate RC26 e più in particolare la porzione ricompresa nell'intervento n.2 di tale zona.

L'obiettivo della variante è quello di aggiornare le previsioni di Piano consentendo l'intervento di ristrutturazione senza che ciò comporti alcun incremento della capacità edificatoria dell'area.

3.9 INTERVENTO 9 - ZONA RS2

L'intervento in oggetto è di natura specifica e limitata alla porzione di territorio urbanisticamente ricompresa in quelle di interesse storico RS2 e più in particolare dei fabbricati nelle schede Centro Storico con la lettera 1 (02:01:01) e le sigle A (02:01:A) e B(02:01:B) sui quali, attualmente, sono previsti interventi di differente entità non superiori alla ristrutturazione edilizia semplice.

L'obiettivo della variante è quello di aggiornare le previsioni di Piano consentendo il recupero di immobili esistenti attraverso la possibilità di interventi di recupero edilizio e piccoli ampliamenti ed allineamenti tra fabbricati.

4. PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.

4.1 INTERVENTO 1 - AREA AGRICOLA – BACINO PRAE

La proposta di variante in oggetto intende modificare e riorganizzare puntualmente le indicazioni contenute nelle attuali N.T.A., adeguandole alle indicazioni contenute nel PRAE.

In particolare si prevede la modifica dei seguenti punti delle N.T.A.:

- Art.8 “Descrizione delle aree”:
 - Comma 5.2 – Aree “A-1”:
 - Comma 5.3 – Aree “A-2”:
 - Comma 5.7 – Aree ove sono escluse le attività estrattive:

- Art.9 “Destinazioni”:
 - Comma 5.2 – Aree “A-1”:
 - Comma 5.3 – Aree “A-2”:
 - Comma 5.4 – Aree “A-3”:
 - Comma 5.7 – Area nuove cave:

- Art.11 “Prescrizioni”:
 - Comma 5.0 – Aree agricole e di salvaguardia ambientale”:

Per un'analisi più approfondita relativa alle modifiche normative proposte alle NTA vigenti si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

A seguito degli interventi proposti con la variante parziale n. 37, come già anticipato in precedenza con l'intervento n. 1 si è anche provveduto ad individuare la possibilità di svolgere attività estrattive anche su quelle limitate porzioni di area A1 ricomprese all'interno del perimetro del Bacino del PRAE.

In termini strettamente numerici, la superficie complessiva delle aree A1 oggetto di variante e sulle quali si propone la possibilità di concedere l'attività estrattiva è pari a 1,817 km² che sommate a quelle ad oggi già disponibili di 6,591 km² porta ad un totale di 8,408 km² cioè quasi il 50% in meno di quella individuata dal P.R.G.C. vigente e pari a 16,188 km²



In colore fucsia la perimetrazione del Bacino del PRAE, in colore arancio le aree ricomprese all'interno del Bacino e sulle quali il P.R.G.C. IN VARIANTE esclude l'attività estrattiva.

4.2 INTERVENTO 2 - ZONA RS19

La proposta di variante prevede la modifica delle schede del Centro Storico inserendo, in corrispondenza dei fabbricati individuati con le sigle 19:01:01 e 19:01:05, la possibilità di realizzare la recinzione secondo le tipologie prescritte dalle NTA del Centro Storico.

Per un'analisi tecnica più approfondita si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

4.3 INTERVENTO 3 - ZONA R19

La proposta di variante prevede la modifica della tabella 2.1 delle zone R, riducendo la volumetria edificabile dell'intervento n. 1 a 495 mc ed individuando un nuovo intervento n. 2 con un volume edificabile pari a 505 mc, per un totale complessivo di 1.000 mc come attualmente previsto dal P.R.G.C. vigente.

Per un'analisi tecnica più approfondita si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

4.4 INTERVENTO 4 - ZONA A2

La proposta di variante prevede la modifica grafica degli elaborati di Piano inserendo il perimetro del PE15 sugli elaborati.

Per un'analisi tecnica più approfondita si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

4.5 INTERVENTO 5 - ZONA PN1A

La proposta di variante prevede la modifica della tabella 5-4-1 della zona PN 1A aggiornando il rapporto di copertura da 0,50 mq/mq a 0,60 mq/mq.

Per un'analisi tecnica più approfondita si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

4.6 INTERVENTO 6 - ZONA RS14

La proposta di variante prevede la modifica della tavola P4.1 del Centro Storico individuando, come in altri casi, la sagoma dell'ampliamento planimetrico dei fabbricati e l'aggiornamento schede del Centro Storico 14:10:02 e 14:10:A individuando la possibilità dell'ampliamento della manica e la necessità di reperire posti auto non al p.t. ma all'interno cortile.

Per un'analisi tecnica più approfondita si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

4.7 INTERVENTO 7 - ZONA RC4

La proposta di variante prevede l'aggiornamento della tabella 3-1 delle zone RC, aggiornando il volume edificabile dell'intervento n. 2 con un incremento di capacità edificatori pari a 1.005 mc.

Per un'analisi tecnica più approfondita si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

4.8 INTERVENTO 8 - ZONA RC26

La proposta di variante prevede l'aggiornamento della tabella 3-1 delle zone RC, inserendo la possibilità di intervenire sull'immobile esistente con intervento di ristrutturazione.

Per un'analisi tecnica più approfondita si rimanda alla Relazione Illustrativa di Variante.

4.9 INTERVENTO 9 - ZONA RS2


La proposta di variante prevede la modifica delle tabelle relative ai fabbricati 02:01:A e 02:01:B inserendola possibilità operare con l'intervento di REDR consentendo contestualmente un modesto e fisiologico ampliamento massimo di 10 mq.

5. COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai numeri 2-3-6-8-9, trattandosi di mere modifiche attuative al Piano esistente, che non ne modificano il carico antropico o la destinazione d'uso attualmente prevista e normata, si conclude che non vengono modificate le considerazioni e prescrizioni geomorfologiche contenute nel Piano vigente.

Relativamente all'intervento n.4, l'area ricade geomorfologicamente nella Classe II b2 ovvero: "Porzioni di territorio ove sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica dovute alla soggiacenza della falda freatica inferiore a 2 m e suscettibile di ulteriori innalzamenti in concomitanza di precipitazioni intense e prolungate...omissis....".


Tali prescrizioni geomorfologiche, meglio esplicitate nelle schede geologiche-tecniche e nelle Norme di Attuazione, non precludono la presenza o la nuova edificazione di fabbricati ma ne stabiliscono i requisiti tecnici, in particolare l'impossibilità di realizzare piani interrati e seminterrati, che verranno valutati all'interno degli eventuali progetti edificatori a livello esecutivo.



Estratto Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica – intervento n.4

Relativamente all'intervento n.5, la zona ricade geomorfologicamente nella Classe I ovvero: "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988, del D.M. 17/01/2018 e s.m.i."

Le modifiche proposte, ovvero l'aumento del rapporto di copertura da 0,50 mq/mq a 0,60 mq/mq, a parità di volumetria realizzabile, non comporta variazioni significative all'aspetto geomorfologico in essere.



Estratto Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica – intervento n.5

Relativamente all'intervento n.7, la zona ricade geomorfologicamente nella Classe I ovvero: "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988, del D.M. 17/01/2018 e s.m.i."

Le modifiche proposte, ovvero l'aggiornamento del perimetro dell'intervento n.2 alle aree adiacenti e quindi con un aumento di 1.005 mc di volumetria realizzabile è compatibile con la classe geomorfologica della zona.

Tutte le considerazioni e valutazioni puntuali dell'intervento in oggetto verranno valutate in fase di presentazione di Permesso di Costruire Convenzionato con idonea relazione geologica.

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai numeri 2-3-6-8-9, trattandosi di mere modifiche attuative al Piano esistente, che non ne modificano il carico antropico o la destinazione d'uso attualmente prevista e normata, si conclude che non vengono modificate le considerazioni e prescrizioni geomorfologiche contenute nel Piano vigente.



Per quanto riguarda l'intervento 1, il più esterno territorialmente, si ricorda che le modifiche introdotte riguardano sostanzialmente il quadro normativo di zona contenuto nelle Norme Tecniche attraverso l'inserimento, in aggiunta alle destinazioni d'uso attualmente in essere, della possibilità di eseguire attività estrattiva in alcune parti del territorio comunale senza che ciò implichi la loro automatica trasformazione in area di cava.

Pertanto, ogni considerazione di carattere geologico, geotecnico, ambientale, idrico, acustico ecc... sulla compatibilità di un'eventuale attività estrattiva di futuro insediamento in tali zone, dovrà essere debitamente valutata all'interno del procedimento di autorizzazione alla coltivazione e tutti gli endoprocedimenti ad esso collegati.

6. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Il territorio del Comune di Villafranca Piemonte attualmente risulta essere dotato di un piano di zonizzazione acustica riguardante il territorio comunale datato aprile 2004 e successivi aggiornamenti approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 03/04/2021 ed in ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 10/02/2024.

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai numeri 2-3-5-6-7-8-9, trattandosi di mere modifiche attuative al Piano esistente e/o piccole modifiche agli indici edificatori attualmente in essere, che non ne modificano in nessun modo le destinazioni d'uso previste nell'attuale P.R.G.C. e quindi del piano di zonizzazione acustica attualmente in vigore ad esso collegato, si ritiene che gli stessi siano da ritenersi pienamente compatibili acusticamente alla zonizzazione acustica comunale.

Relativamente all'intervento n.4, l'area ricade acusticamente in Classe III – “Area di tipo misto” tuttavia, secondo ai criteri stabili dalla Regione Piemonte con DGR 6/8/2001, n. 85-3802:

3.4 Classe III - Aree di tipo misto -

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”

Si ritiene pertanto che la modifica proposta sia compatibile con il piano di zonizzazione acustico vigente.

Per quanto riguarda l'intervento 1 si ricorda che, come per il capitolo precedente, le modifiche introdotte riguardano sostanzialmente il quadro normativo di zona contenuto nelle Norme Tecniche attraverso l'inserimento, in aggiunta alle destinazioni d'uso attualmente in essere, della possibilità di eseguire attività estrattiva in alcune parti del territorio comunale senza che ciò implichi la loro automatica trasformazione in area di cava.

Pertanto, ogni considerazione di carattere geologico, geotecnico, ambientale, idrico, acustico ecc... sulla compatibilità di un'eventuale attività estrattiva di futuro insediamento in tali zone, dovrà essere debitamente valutata all'interno del procedimento di autorizzazione alla coltivazione e tutti gli endoprocedimenti ad esso collegati e nel caso specifico eventuali elaborati di modifica della classificazione acustica.

7. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON I PIANI SOVRAORDINATI

L'insieme dei piani che incidono sul contesto nel quale si inserisce la proposta di Variante, costituiscono il quadro di riferimento per la determinazione di indirizzi di sostenibilità e condizionamenti di interesse per il caso in oggetto.

L'esame della collocazione della proposta di progetto in tale sistema è finalizzata a stabilirne la rilevanza e la relativa correlazione.

Si è proceduto, pertanto, all'analisi dei piani sovraordinati definiti per il governo del territorio, al fine di individuare specifici indirizzi di sostenibilità ed eventuali condizionamenti da portare all'attenzione del processo decisionale e per verificare il relativo grado di integrazione nella Proposta di Variante.

Vengono pertanto valutati i seguenti strumenti di pianificazione:


- Piano Territoriale Regionale (PTR), comprendente a sua volta, a livello di indirizzo e condizionamento, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP).
- Il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE).

Si specifica che, per quanto riguarda gli interventi di cui ai numeri 2-3-5-6-7-8-9, trattandosi di mere modifiche attuative al Piano esistente e/o piccole modifiche agli indici edificatori attualmente in essere, non modificando in alcun modo le destinazioni d'uso previste nell'attuale P.R.G.C. si ritiene che la compatibilità ai piani sovraordinati sia da ritenersi oggettivamente soddisfatta.

7.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale sulla base del quale viene condotta l'analisi, è quello aggiornato al giugno 2024, adottato con DGR n. 4-8689 del giugno 2024.

Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.



Estratto Piano Territoriale Regionale (PTR)

All'interno della *Tavola di Progetto* viene evidenziato come l'area di intervento sia contenuta interamente nelle aree agricole periurbane, descritte all' art. 27 delle nuove Norme di Attuazione.

Art. 27. Le aree agricole periurbane

[1] Le aree agricole periurbane sono aree prossime alle zone urbane che, per la compenetrazione di attività e per la pluralità di interessi incidenti, non sono in grado di esprimere una vocazione d'uso definita e stabile, e possono presentare caratteristiche di degrado e compromissione ambientale e paesaggistica. Tali aree richiedono azioni di riordino del territorio, finalizzate alla organica e funzionale organizzazione insediativa, nonché alla riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale.

Indirizzi

[2] In tali ambiti la pianificazione, ai diversi livelli, persegue prioritariamente obiettivi di limitazione dell'eccessivo e disordinato consumo di suolo, mantenimento della conduzione agricola dei fondi e della redditività delle aziende agricole attraverso strategie ed azioni integrate con quelle definite dagli strumenti di pianificazione settoriale.

[3] Il piano territoriale provinciale o della Città metropolitana definisce, in approfondimento al PTR, obiettivi e strategie per la pianificazione locale in ragione dei diversi caratteri dei territori.

Direttive

[4] La pianificazione locale individua tali aree e definisce azioni volte a:

- a) favorire la permanenza e l'insediamento dell'attività agricola;
- b) minimizzare le interferenze tra espansioni insediative e attività agricole, con particolare riferimento alle attività zootecniche esistenti;
- c) migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi agrari attraverso il mantenimento e il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu esistenti, della connettività ecologica e la realizzazione di soluzioni basate sulla natura quali prati, siepi e filari, aree di agricoltura di prossimità e per la didattica;
- d) migliorare la fruibilità per la popolazione urbana anche attraverso la realizzazione di percorsi e itinerari turistici, favorendo fonti di reddito alternative all'urbanizzazione per i proprietari dei fondi;
- e) configurare, non escludendo necessariamente le zone agricole periurbane o infraurbane da eventuali trasformazioni urbanizzative ed edificatorie, un confine netto, anche sotto il profilo visivo, tra l'edificato continuo e le altre parti del territorio;
- f) riqualificare dal punto di vista ambientale e paesaggistico il territorio degradato e compromesso, con interventi quali la demolizione e il contestuale trasferimento di opere incongrue o di volumetrie inutilizzate attraverso modalità di perequazione urbanistica o territoriale;
- g) privilegiare, per gli interventi infrastrutturali di trasporto (reti ciclabili, stradali e ferroviarie), le aree con una maggiore impermeabilizzazione e compromissione antropica già in atto, con una peggiore classe di capacità d'uso del suolo e di minor interferenza col reticolo irriguo salvaguardando la progressiva interruzione della continuità ecologica.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto

di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Il comune di Villafranca Piemonte ricade all'interno dell'Ambito 16 Pinerolo, di cui di seguito si riporta la scheda di indirizzi strategici.

QUADRO STRATEGICO

FATTORI DI ATTENZIONE, INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

L'Ait di Pinerolo si connota per essere limitrofo ma esterno all'area metropolitana vera e propria, in cui estese aree rurali, di pianura e di montagna, gravitano intorno a un unico polo urbano secondario.

Dal punto di vista territoriale, questa articolazione in tre aree ben identificabili (montagna-città-pianura) costituisce una ricchezza, ma pone anche specifiche sfide, esito di dinamiche complesse e a volte tra loro contrastanti. Da un lato, la vicinanza a Torino e il parziale miglioramento delle connessioni infrastrutturali (potenziamento del sistema ferroviario metropolitano, completamento della diramazione autostradale per Pinerolo, realizzazione del Movicentro di interscambio) tendono a incorporare il Pinerolese nello spazio metropolitano, con processi di diffusione insediativa e periurbanizzazione nella pianura e nel pedemonte, e di fruizione ricreativa nella montagna. Dall'altro lato, la bassa densità di popolazione e la scarsa accessibilità ai servizi, che caratterizzano i molti piccoli Comuni delle alte e medie valli, accrescono i divari territoriali e accelerano l'abbandono, allo stesso tempo salvaguardandone però le specificità e le forme di sviluppo più radicate nelle risorse naturali e patrimoniali locali. Al fine di perseguire uno sviluppo il più possibile equilibrato e integrato tra le diverse parti del territorio, gli sforzi dovranno innanzitutto essere rivolti alla costruzione di un nuovo rapporto tra montagna e pianura che, mettendo in sinergia le risorse a disposizione e facendo leva sulla forte identità locale, consenta di ottenere vantaggi reciproci e risolvere problemi concreti.

Al di là della frammentazione amministrativa, spaziale e socio-economica, l'Ambito possiede infatti una propria specifica identità, che si riscontra sia nella tendenza degli abitanti a riconoscersi e autorappresentarsi come parte di una stessa collettività, sia nella volontà di enti e operatori di fare sistema. Le diverse forme associative e partenariali attive sul territorio (Unioni montane e di Comuni, GAL, contratti di fiume, BIM, ecc.), e le istanze e progettualità di cui queste aggregazioni si fanno portatrici (tra cui il progetto di *Green Communities* presentato dall'Unione montana Valli Chisone-Germanasca e finanziato a valere su fondi Pnrr per quasi 4 milioni di euro), altro non sono che l'espressione di una diffusa esigenza di agire, in modo integrato e sinergico, in relazione a una prospettiva di sviluppo il più possibile condivisa e di area vasta.

In questa direzione, la città di Pinerolo può giocare un ruolo strategico. Come evidenziato anche nel documento "Cantiere Pinerolese: verso una rete pié-montana", elaborato nell'ambito di un'esperienza di pianificazione strategica che ha visto la partecipazione di tutti i Comuni dell'Ait, si tratta del centro di maggiori dimensioni e principale polo d'attrazione dell'area. Grazie alla concentrazione di attività e servizi che generano flussi di utenza sia dalla pianura che dalla montagna, e alla sua posizione di nodo viario lungo le direttrici che connettono il territorio con Torino verso Ovest, Saluzzo e il Cuneese verso Sud, e la Francia verso Est, rappresenta la realtà più idonea (per peso istituzionale, capitale cognitivo, ecc.) ad assolvere la funzione di cerniera tra i diversi ambiti territoriali, e tra questi e Torino.

Al rafforzamento del ruolo di Pinerolo quale centro di servizio e di insediamento di attività terziarie superiori, sempre più integrato nel sistema policentrico metropolitano, dovranno accompagnarsi azioni volte a contrastare sia la marginalizzazione delle valli e delle aree rurali, sia la compromissione di alcune aree urbane e periurbane. Nelle prime si tratterà di accrescere i servizi e le opportunità di lavoro e di residenza attraverso: la tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico e paesaggistico; la difesa dal rischio idrogeologico; il potenziamento della mobilità locale; il sostegno all'agricoltura, all'allevamento e al piccolo commercio; la promozione delle produzioni tipiche e di qualità; l'attivazione di filiere agroalimentari e produttive (es. foreste-legname-energia); la valorizzazione del turismo a breve raggio. Nelle seconde, si tratterà di perseguire: il controllo dei consumi di suolo agrario; la riduzione della dispersione insediativa, residenziale e non; il recupero e la bonifica delle aree dismesse; la creazione di condizioni di contesto favorevoli al mantenimento dell'industria e all'attrazione di attività innovative, capaci di occupare lavoro qualificato. In generale, ricadute positive si potranno ottenere dalla migliore integrazione, ad esempio, tra l'agricoltura commerciale e quella multifunzionale ed ecologicamente orientata, tra le risorse primarie sovra-sfruttate nella pianura (suoli agrari, acque) e quelle sotto-utilizzate della montagna (pascoli, foreste), tra le diverse forme di turismo (della neve, enogastronomico, fieristico, escursionistico, naturalistico, culturale, religioso).


Ancora incerto è il futuro di alcune opere olimpiche, la cui valorizzazione pare difficilmente realizzabile in assenza di consistenti investimenti esterni. In stallo è il raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo.

7.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.

L'area interessata dell'intervento n.4 è situata nella zona sud dell'ambito territoriale n.48 "Piana tra Barge, Bagnolo e Cavour" e dell'unità di paesaggio n.4806 "La Rocca di Cavour con la pianura" *"Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti"*

Per quanto riguarda l'area relativa all'intervento n.1 la zona ricade per la maggior nell'ambito territoriale n.48 "Piana tra Barge, Bagnolo e Cavour" e dell'unità di paesaggio n.4807 "Villafranca" *"Rurale / insediato non rilevante"*



Estratto Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Si segnala che in entrambi gli interventi non sono presenti nella zona e nel suo intorno fattori qualificanti e caratterizzanti tipici della zona che potrebbero essere modificati dalla variante in oggetto.


Si ricorda nuovamente che, per quanto riguarda l'intervento 1, trattandosi di modifiche riguardanti il quadro normativo di zona contenuto nelle Norme Tecniche attraverso l'inserimento alle destinazioni d'uso attualmente in essere della possibilità di eseguire attività estrattiva in alcune parti del territorio comunale, ciò non implica la loro automatica trasformazione in area di cava e che pertanto ogni considerazione di carattere geologico, geotecnico, ambientale, idrico, acustico ecc... sulla compatibilità

di un'eventuale attività estrattiva di futuro insediamento in tali zone, dovrà essere debitamente valutata all'interno del procedimento di autorizzazione alla coltivazione e tutti gli endoprocedimenti ad esso collegati e nel caso specifico eventuali procedimenti di VIA.

7.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)


Il Piano Territoriale Provinciale, pubblicato sul B.U.R. n.32 del a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 è stato confermato nella sua efficacia anche a seguito del subentro della Città Metropolitana di Torino all'omonima provincia.

L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.




Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Sistema dei beni culturali

Come si può notare sia nell'area in esame che nelle sue prossimità non sono segnalati sistemi di beni culturali degni di nota, ne consegue che la variante in oggetto non influenzi in nessun modo il sistema dei beni culturali di Cavour.




Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Attività economico-produttive

Come si può notare sulla carta del PTC², non sono segnalate aree di attività economico-produttive rilevanti.



Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Progetti di viabilità

Come si può notare sia nell'area in esame che nelle sue prossimità non sono previsti interventi sovracomunali sulla viabilità.



Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Sistema del verde

Si sottolinea inoltre che il confine della campitura della tavola, vista la scala di rappresentazione 1:150.000, sia difficilmente definibile e pertanto possa risultare fuorviante rispetto alla reale conformazione del territorio

7.4 PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE)

Con D.G.R. n. 81-6285 del 16 dicembre 2022, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE). La DGR è stata successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 22 dicembre 2022.

Con D.G.R. n. 20-525 del 16 dicembre 2024, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) relativamente al Comparto I (aggregati per le costruzioni e le Infrastrutture) e III (materiali industriali).

La variante parziale al P.R.G.C. in oggetto ha come obiettivo primario, nel il suo intervento n.1, proprio l'adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Reginale delle Attività Estrattive

individuando e specificando all'interno del bacino PRAE le aree potenzialmente dedicabili all'attività estrattiva.



In colore fucsia la perimetrazione del Bacino del PRAE, in colore arancio le aree ricomprese all'interno del Bacino e sulle quali il P.R.G.C. vigente esclude l'attività estrattiva, aventi una superficie complessivamente pari a 10,639 km².

In definitiva si deduce che gli interventi in variante che si propongono sono compatibili con la pianificazione sovraordinata.

9. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DEI PIANI PROGRAMMATICI

Le aree interessate dalle modifiche oggetto della variante sono state verificate alla luce dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale presenti nei Piani sovraordinati ed in particolare risulta che:

- Non sono presenti neanche nelle immediate vicinanze aree naturali protette, o siti Rete Natura 2000;
- La proposta di variante non ha comportato alcuna modifica del quadro del dissesto, nonché della cartografia di sintesi e relativa normativa di cui alla Variante strutturale n. 4 al P.R.G.C. di ultima approvazione.

10. EFFETTI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI ED ANTROPICI

Fermo restando quanto specificato in precedenza riguardante gli interventi di cui ai numeri 2-3-5-6-7-8-9, ovvero che trattandosi di mere modifiche attuative al Piano esistente e/o piccole modifiche agli indici edificatori attualmente in essere, non modificando in alcun modo le destinazioni d'uso previste

nell'attuale P.R.G.C. hanno effetti nulli sia sotto l'aspetto ambientale che antropico, analizzando gli effetti degli interventi n.1 e n.4 della variante sugli aspetti ambientali ed antropici si può concludere che:

- Fattori climatici: invariati poiché per quanto riguarda l'intervento n.4 si tratta del riconoscimento di un'area artigianale esistente da anni e quindi senza nuovi effetti, mentre per quanto riguarda l'intervento n.1 le eventuali valutazioni di carattere climatico saranno contenute nell'eventuali progetti legati all'iter di autorizzazione alla coltivazione;
- Suolo e sottosuolo: l'intervento n.4 non prevede modifiche alla conformazione del suolo attualmente in essere mentre per quanto riguarda l'intervento n.1 le conformazioni territoriali e i profili delle eventuali cave saranno valutati dal punto di vista geologico e geotecnico in fase di autorizzazione alla coltivazione;
- Paesaggio e territorio: per quanto riguarda l'intervento n.4, trattandosi di un riconoscimento di un'area artigianale già in essere non sono previste modifiche al paesaggio, mentre per quanto riguarda l'intervento n.1 si può considerare che, in generale, le eventuali attività di cava di inerti influiscono sul paesaggio solo per lo stretto periodo di escavazione e lavorazione, prevedendo infatti, a fine lavori, il recupero ambientale della zona normalmente senza modifiche plani-altimetriche rispetto allo stato attuale. Si ricorda inoltre che nelle eventuali procedure di assoggettabilità alla VIA verranno individuati tutti gli eventuali interventi di mitigazione necessari al fine di ridurre al minimo l'impatto visivo dell'opera durante la fase di lavorazione;
- Rumore: così come descritto nel cap.6 del presente documento le modifiche proposte sono compatibili con il piano di zonizzazione acustico vigente mentre per quanto riguarda gli eventuali sviluppi futuri derivanti dall'ipotetica apertura di nuove attività estrattive, saranno debitamente valutati all'interno del procedimento di autorizzazione alla coltivazione;
- Beni storici e culturali: non presenti nell'area in esame e nel suo intorno;
- Popolazione: l'area artigianale di cui all'intervento n.4 è un elemento caratterizzante della Fraz. Cantogno nonché un punto di riferimento per l'intera comunità comunale, per quanto riguarda invece l'intervento n.1 e quindi l'eventuale possibilità di realizzare delle cave di inerti, si ricorda che le cave rappresentano elemento caratterizzante della prima pianura padana, in particolare della zona compresa tra gli abitati di Cavour e Villafranca Piemonte, l'apertura di eventuali nuovi poli estrattivi porterebbe inoltre vantaggi occupazionali;

- Aspetto socio-economico: come detto in precedenza, l'apertura di eventuali nuove cave porterebbe vantaggi occupazionali, mentre per quanto riguarda l'intervento n.4, la sua presenza ed attività lavorativa posta in una frazione marginale del territorio comunale funge da presidio occupazionale e sociale contribuendo a combattere lo spopolamento delle piccole frazioni rurali;

11. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI

In riferimento ai contenuti puntuali dell'allegato I parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m. i. "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art 12", si evidenziano le caratteristiche del piano e del programma tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi.

- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante oggetto di analisi è coerente con quanto previsto dalla pianificazione sovraordinata stabilendo e normando, compatibilmente a quanto contenuto nel piano sovraordinato PRAE, le aree a potenziale caratteristica estrattiva.

Per quanto riguarda la pianificazione locale, la variante si limita a modificare la sottocategoria delle aree ad uso agricolo contenute nelle n.t.a. (intervento n.1) mentre non comporta modifiche per quanto riguarda i restanti interventi.

- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Relativamente all'intervento n.1, la proposta di variante modifica localmente e puntualmente gli strumenti urbanistici locali vigenti, attraverso modifiche mirate all'area in oggetto, senza modificare in alcun modo le tabelle di zona, nè i parametri urbanistici del territorio Comunale.

I restanti interventi prevedono mere modifiche attuative al Piano esistente e/o piccole modifiche agli indici edificatori senza comportare modifiche ad altri piani o programmi.

- La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Gli interventi descritti, fatta eccezione l'int. n.1, non comportano modifiche a quanto previsto dal P.R.G.C. relativamente alle considerazioni relative all'ambiente ed alla sostenibilità.

Per quanto riguarda l'intervento n.1, gli eventuali piani di coltivazione dovranno rispondere alle esigenze di mitigazione degli impatti prevedendo eventuali interventi puntuali che verranno descritti nella fase di assoggettabilità alla V.I.A.

- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

Nessun impatto previsto.

- La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alle gestione dei rifiuti o protezione della acque).

Gli interventi descritti non producono effetti al Piano che comportano la modifica di ulteriori piani o programmi.

- Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Per quanto riguarda gli interventi di cui ai numeri 2-3-5-6-7-8-9 non si prevedono effetti modificativi a quanto attualmente in essere.

Per quanto riguarda l'intervento n.1, si può dedurre gli eventuali effetti di una nuova cava analizzando le fasi di realizzazione e di esercizio delle opere e degli interventi normalmente previsti nelle attività estrattive di pianure, ovvero:

Fase di lavorazione:

La lavorazione della cava comporta normalmente interferenze con l'aspetto ambientale, poiché la movimentazione dei mezzi le fasi di lavorazione, determinano i tipici fenomeni di emissioni acustiche, polveri e di traffico di mezzi pesanti.

Trattandosi normalmente di attività estrattiva di media grandezza e portata, considerando la loro ipotetica collocazione posta in zone periferica rispetto all'abitato di Villafranca Piemonte e della vicina Cavour, si prevede la possibilità di una modifica circoscritta alla zona di interesse, in particolar modo per quanto riguarda il traffico da mezzi pesanti.

Fase di recupero ambientale:

Ad intervento ultimato normalmente si prevede il completo recupero ambientale del sito estrattivo (così come viene descritto nelle relazioni minerarie) in modo da ripristinare l'ecosistema naturale.

- *Carattere cumulativo degli impatti.*

Per quanto riguarda i contenuti proposti dalla Variante in oggetto non sono rilevabili effetti potenzialmente negativi dati dall'aspetto cumulativo degli impatti.

- *Natura transfrontaliera degli impatti.*

Trattandosi di un intervento locale non si prevedono effetti transfrontalieri.

- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente.*

La proposta in oggetto non accresce rischi per la salute umana e per l'ambiente.

- *Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*

Gli effetti dell'intervento da realizzarsi si esplicitano esclusivamente a livello locale.

- *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale*

- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.*

L'intervento proposto è un'operazione coerente con il contesto di inserimento.

- *Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:*

L'ambito in oggetto non fa parte di quelli definiti di particolare rilevanza ambientale quali zone di protezione speciale ZPS e/o siti di Importanza Comunitaria di cui alla rete ecologica europea "Natura 2000".

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Attraverso la presente relazione si ritiene di aver fornito i dati e le informazioni necessarie all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della proposta di variante al PRGC vigente.

Le conclusioni dell'analisi, contenute nei paragrafi precedenti, non hanno evidenziato potenziali fattori di interferenza ambientale connessi all'attuazione del Piano proposto tali da indurre attenzioni particolari circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore, o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

Per quanto concerne il caso in esame, esso comprende modifiche di tipo cartografico/normativo che seppur assoggettate a verifica preventiva di VAS, date le caratteristiche ipotizzate dalla modifica, lo stato dei luoghi e delle zone limitrofe, hanno effetti nulli.

In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l'assenza di effetti significativi sull'ambiente, **si propone l'esclusione della Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.**